

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	N. 24	Presa d'atto e approvazione del documento unitario dei Sindaci dei 27 Comuni		
	del registro	appartenenti all'ex Ato idrico Ag 9, gestiti da concessionario privato, per		
	J	l'I'attuazione delle previsioni della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n° 19 "		
	data 26/09/2015	Disciplina risorse Idriche".		
L	20,09,2019			

L'anno <u>duemilaquindici</u>, il giorno <u>ventisei</u>, del mese di <u>settembre</u>, dalle ore 18:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	FRUMUSA	Maria Annunziata (Presidente)	X	1 1350110
2	DI MORA	Gloria (Vice Presidente)	X	
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe	X	
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele		X
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	VACCARO	Felice		X.
_11	IACONO	Sara Chiara	X	
12	FARRUGGIA	Giorgia	X	·
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino		X
15	FIORICA	Leonardo		X

Consiglieri assegnati nº 15-in carica nº 15-Presenti 10; assenti 5 (Fiorica Emanuele, Vaccaro Felice, Taormina Vincenzo, Sciarrone Antonino e Fiorica Leonardo).

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Tumminello

Sono presenti, altresì il Sindaco il Vice Sindaco e l'Assessore Lattuca Santina.



Il Presidente Frumusa illustra il punto all'o.d g e dà atto che la Commissione consiliare si è riunita ieri dando parere favorevole alla proposta all'ordine del giorno.

Il consigliere Iacono condivide le parole del Presidente sulla necessità di tornare all'acqua pubblica, sostenendo che le procedure sono complesse ma è importante l'impegno del Sindaco e la volontà dell'Amministrazione, invitandoli a contestare a Girgenti acque le varie inadempienze contrattuali, dicendo inoltre che la minoranza vuole lavorare per il bene alla comunità.

Il consigliere Di Mora porta i saluti dell'onorevole Mangiacavallo e fa presente che anche lei ha dubbi sulle procedure e sul percorso per ottenere la rescissione del contratto con Girgenti Acque.

Ha il dubbio se Girgenti acque potrà chiedere i danni, ma confida che la regione possa concorrere per evitare questa ipotesi.

Prende la parola il Sindaco e dichiara che l'Amministrazione comunale farà di tutto per uscire dalla gestione di Girgenti acque e porrà in essere tutto quanto sarà possibile per realizzare questo obiettivo.

Il documento che si approva oggi esprime la volontà dell'Amministrazione comunale.

Il consigliere Iacono comunica che domani in piazza Umberti 1° sarà presente l'Onorevole La Rocca per spiegare dettagliatamente la legge in oggetto.

Il sindaco mette a disposizione per l'incontro la sala del Consiglio.

Il presidente, considerato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, chiede ai Consiglieri di votare a scrutinio palese in ordine alla proposta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Udita la lettura dell'allegata proposta;

-a seguito della votazione palese Unanime

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto: Presa d'atto e approvazione del documento unitario dei Sindaci dei 27 Comuni appartenenti all'ex Ato idrico Ag 9, gestiti da concessionario privato, per l'I'attuazione delle previsioni della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n° 19 "Disciplina risorse Idriche".



Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

AFFARI GENERALI E RELAZIONI CON IL CITTADINO SERVIZIO 1°

UFFICIO DI SEGRETERIA

Proposta di atto deliberativo da sottoporre al Consiglio comunale

Oggetto: presa d'atto e approvazione del documento unitario dei Sindaci dei 27 Comuni appartenenti all'ex Ato Idrico Ag 9, gestiti da concessionario privato, per l'attuazione delle previsioni della Legge Regionale 11 Agosto 2015, nº 19 "Disciplina Risorse Idriche".

VISTA la Legge Regionale n° 19 dell'11/08/2015 "Disciplina delle Risorse Idriche";

PRESO ATTO che i Sindaci dei 27 Comuni appartenenti all'ex Ato Idrico Ag 9, gestiti da concessionario privato, per l'attuazione delle previsioni della Legge Regionale 11 Agosto 2015, nº 19 "Disciplina Risorse Idriche", si sono riuniti per l'attuazione della Legge Regionale di cui sopra;

PRESO ATTO, altresì, che gli stessi hanno prodotto e sottoscritto un documento;

CONSIDERATO che il presente atto ha natura d'indirizzo e non necessita dei relativi pareri tecnici;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO e APPROVARE il documento dei Sindaci che si allega in copia e che fa parte integrante del presente atto;

DI IMPEGNARE il Governo Regionale a porre in essere gli atti amministrativi propeudetici di competenza e a fornire in tempo utile alle amministrazioni comunali, anche a mezzo di apposita circolare esplicativa, la necessaria assistenza e gli opportuni chiarimenti per la corretta attuazione delle previsioni di Legge e per la regolamentazione dei rapporti contrattuali e finanziari in atto esistenti;

DI INOLTRARE il presente atto a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Presidente della Regione, Al Presidente dell'Assemblea Regionale, al Sindaco del Comune di Casteltermini in qualità di coordinatore dei Sindaci firmatari.

Realmonte 14/09/2015

Il Proponente Il Presidente del Consiglio Comunale

france rejecte Amuscotz

PARERI

(art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

Oggetto: presa d'atto e approvazione del documento unitario dei Sindaci dei 27 Comuni appartenenti all'ex Ato Idrico Ag 9, gestiti da concessionario privato, per l'attuazione delle previsioni della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n° 19 "Disciplina Risorse Idriche".

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 11/12/1191, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000,m.30, sull'unità di proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime

Parere Favorevole

Sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA

IL TITOLARE DELLA P.O. DEL SETTORE I

Dr. Antquie Tumminello

Sotto il profilo della REGOLARITA' CONTABILE

IL TITOLARE DELLA P.O. DEL SETTORE II

Dott. Salvatore Alesci

COMUNE DI REALMONAL PROTOCOLLO N.	8038 DEL 09-09-2015 IN arriva
AGRIGENTO	THE BO-08-2010 IN ANIVO

0 9 SEJ 2015

Prot N° DOCUMENTO UNITARIO DEI SINDACI DEI 27 COMUNI APPARTENENTI ALL'EX ATO IBRICO AC 9, GESTITI DA CONCESSIONARIO PRIVATO, PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 19 "DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE"

I Sindaci dei Comuni di Agrigento, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravamisa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

Premesso:

che in data 6 agosto 2002 è stato costituito ai sensi della Legge n. 36/1994, recepita in Sicilia con l'art. 69 della Legge regionale n. 10/1999, il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato di Agrigento per la gestione del relativo servizio;

che in data 27 novembre 2007 è stata stipulata un il Consorzio ATO S.I.I. di Agrigento e la Società Girgenti Acque S.p.A., individuata quale concessionaria del servizio a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

che i Comuni della ex Provincia Regionale di Agrigento, per effetto della loro partecipazione all'ente consortile sono stati obbligati, sia ex lege che in forza delle disposizioni statutarie a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli art. 822 c.c. e 824 c.c., espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n. 152/2006, al soggetto gestore del servizio;

che diversi comuni consorziati, segnatamente n. 16 su un totale di 43, non hanno provveduto a consegnare i loro impianti e ad onta di ciò si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio pubblico ad opera del gestore Girgenti Acque S.p.A.;

che la gestione, quindi, non ha mai assunto la connotazione voluta dalla legge non essendosi effettivamente realizzata sul territorio dell'ATO AG 9 di Agrigento la gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett.b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

che con legge 9 gennaio 2013, n. 2 recante "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" il legislatore regionale, dopo aver affermato che la Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico, ha provveduto a

- riorganizzare il territorio comunale in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006:

- poire in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale e demandare a successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- consentire, nelle more dell'approvazione della legge ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato di continuare la gestione diretta.

Tanto premesso e considerato:

che l'anomala gestione del servizio pubblico in questione ha determinato gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio residenti nei 27 Comuni consegnatari degli impianti i quali hanno dovuto pagare una tariffa il cui importo è artificiosamente lievitato a causa delle diseconomie della gestione a motivo della divergenza tra quanto è stato attuato in via di fatto e quanto normativamente previsto relativamente alla gestione del servizio che si doveva realizzare nell'intero ambito territoriale ottimale;

che in assenza di interventi di natura amministrativa e/o di carattere normativo da parte della Regione Siciliana, diretti a risolvere in maniera uniforme, equa, efficiente ed economica la questione attinente alla gestione del servizio idrico integrato in Provincia di Agrigento e porre rimedio alle sperequazioni tra cittadini all'interno del medesimo originario Ambito ottimale, con palese violazione dei principi costituzionali, i Sindaci dei 27 Comuni, consegnatari degli impianti, hanno avviato numerose iniziative promuovendo incontri con gli Assessori Regionali competenti via via succedutesi e richiedendo il sostegno ai Parlamentari Regionali della Provincia:

Atteso che, di recente, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge 11 Agosto 2015, n.19 recante la "Disciplina delle risonse idriche" nella quale all'art. 1 vicne sancito che "la Regione, ai sensi dell'art. 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale."

Preso atto che in ragione del suddetto principio stabilito dal citato art. 1 della L.R. 19/2015 e dal disposto di cui al successivo art. 4 rubricato " Gestione del servizio idrico integrato" è previsto che la gestione del servizio idrico integrato:

 è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari equi (comma 1);

può essere affidata dalla Assemblee Territoriali Idriche di cui all'art. 3, comma 2, ad Enti di diritto
pubblico, quali Aziende speciali, Aziende Speciali consortili, consorzi tra Comuni, società a totale
partecipazione pubblica, a condizione che i comuni che compongono le Assemblee, esercitino nei
confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo (comma 2);

può essere svolta dai Comuni in forma diretta e pubblica, in forma associata, anche si sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti si sensi dell'art.3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio (comma 7):

 può essere svolta in ferma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica, da parte dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, da parte dei Comuni delle isole minori e da parte dei Comuni (in numero di 16) di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 (comma 8);

Considerato che la suddetta legge 11 Agosto 2015, n.19 al comma 6 dell'art, 5 "Regime Transitorio", stabilisce che: "I Comuni afferenti ai disciolti Ambiti Territoriali Ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett.b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'art. 4;

Dato atto che, come chiaramente esposto nella premessa del presente documento, presso l'ATO Idrico AG9 l'implementazione della gestione unica si è determinata effettivamente soltanto in 27 dei 43 Comuni facenti parte dello stesso ATO idrico;

Che, pertanto, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 5 è riferita in maniera specifica e diretta alla posizione dei 27 Comuni rappresentati dai sottoscritti Sindaci;

Che per le ragioni sopra indicate è intendimento delle Amministrazioni dei 27 Comuni avviare le procedure per l'adozione delle forme gestionali di cui al comma 7, dell'art. 4;

P.Q.S.

i Comuni qui rappresentati

ESPRIMONO

la volontà di avvalersi della facoltà prevista dal comma 6, dell'art. 5 della Legge Regionale 11 Agosto 2015. n.19 e di sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, nei termini di legge (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), apposita proposta deliberativa per la definizione delle procedure per la gestione del servizio idrico integrato in forma diretta e pubblica, così come previsto dal 7 comma dell'art. 4, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

SI RISERVANO

Di avviare idonee forme di consultazione tra tutti i comuni appartenenti all' ex ATO per la definizione, nei tempi e modi di legge, di sub-ambiti al fine di assicurare la realizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato in forma pubblica e diretta senza finalità lucrative da finanziare attraverso meccanismi tariffari equi, perseguendo obiettivi di carattere sociale e ambientale.

IMPEGNANO IL GOVERNO REGIONALE

- a porre in essere gli atti amministrativi propedeutici di competenza (individuazione degli ambiti territoriali ottimali) nei termini di cui all'art. 3, comma 1, della legge 11 Agosto 2015, n.19 (entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge) per consentire l'attuazione delle previsioni di cui ai successivi commi da 3 a 5 del citato art. 3 (costituzione delle Assemblee territoriali idriche) posto, tra l'altro, che la costituzione dei sub-ambiti rientra tra le funzioni demandate alle stesse Assemblee territoriali idriche ai sensi del citato art. 3, comma 3, lett. i) come pure l'adozione del provvedimento di revoca dell'affidamento agli attuali gestori ai sensi dell' art. 21 quinquies della legge n. 241/90, così come disposto dall'art. 4, comma 5 e dall' art. 5, comma 4 della legge citata:
- a fornire in tempo utile alle Amministrazioni Comunali che imendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19, anche a mezzo di apposita circolare esplicativa, la necessaria assistenza e gli opportuni chiarimenti per la corretta attuazione delle previsioni di legge e per la regolamentazione dei rapporti contrattuali e finanziari in atto esistenti, in considerazione dei molteplici punti di orificità della legge de quo afferenti essenzialmente all'essenza di coordinamento delle disposizioni ivi contenute.

Danno mandato al Sindaco del Comune di Casteltermini, in qualità di coordinatore dei Sindaci firmatari, per l'inoltre del presente documente agli Organi Regionali e Provinciali competenti, nonché a S.E. il Prefetto di Agrigento.

I Sindaci dei Comuni di :

Ollione

Calamonaci Caltabellotta

Campobello di Licata

Canicatti /

Casteltermini Office My
Castrofilippo Calcado
Cattolica Eraclea
Comitini Ordenisa Vuchalunte
Favara WYUU
Grotte Pool the
Licata Licata
Lucca Sicula JAM M
Montallegro Joseph Data
Montevago Aku for for
Naro Colyn Chin
Porto Empedocle in delar, francis
Racalmuto P
Raffadali Str. est.
Ravanusa Ochubel Vietolmente
Realmonte Tile Giggoun
Ribera
Sambuca di Sicilia
San Giovanni Gemini
Sciacca clarify Court
Siculiana Loul Vountella
Villafranca Sicula

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Maria Annunziata Frumusa Lucuso Mocio Acunzato

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Gloria Di Mora
Vae 17 110 a

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Tumminello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
Attesta
Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:
diversity is it is
è divenuta esecutiva il giorno
essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991.
Dalla residenza municipale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

